



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI  
PALERMO**

DATA N° PROT. <u>01/10/21 Prot 1461/21</u>
<b>INDICE CLASSIFICAZIONE</b>
Funzione: <u>Riprese Video</u>
Macroattività: <u>Polizia Giudiziale</u>
Attività: <u>Suppl. Ver. Giuriz.</u>
Fascicolo: <u>Pop. Ver. Giuriz.</u>
Sottofascicolo: <u>11</u>
N° ALLEGATI N° RIF.
RESP. IMM. DATI <u>A. Basso</u>
RESP. PROC. AMM. <u>A. Basso</u>
NOME FILE

*Alla Questura di Palermo*  
*Alla Questura di Agrigento*  
*Alla Questura di Trapani*

*Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo*  
*Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento*  
*Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani*

*Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo*  
*Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento*  
*Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani*

*Ai Signori Comandanti della Polizia Municipale di Palermo*  
*Ai Signori Comandanti della Polizia Municipale di Agrigento*  
*Ai Signori Comandanti della Polizia Municipale di Trapani*

*Ai Sigg. Responsabili delle Aliquote della*  
*Sezione di Polizia Giudiziaria*  
*Sede*

*e p. c. Al Signor Procuratore Generale*  
*presso la Corte d'Appello di*  
*Palermo*

**OGGETTO: Direttive a tutte le forze dell'ordine operanti sul territorio concernenti soggetti minori di età.**

Nel richiamare le precedenti direttive diramate a tutti i Comandi/Uffici di PG operanti sul territorio di competenza di questo Ufficio di Procura e nell'ottica di una razionalizzazione e più efficace collaborazione, si ribadiscono di seguito i punti essenziali delle procedure da attuare e delle comunicazioni da inviare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.

**1) Nei casi in cui un minore venga denunciato per un reato in stato di libertà**, lo stesso va immediatamente riaffidato, da parte della PG procedente, ad un genitore o altro parente maggiorenne.

Non occorre avere autorizzazione telefonica del magistrato di turno per identificazione e quindi per fotosegnalamento e/o radiografie del polso, rientrando tali attività nelle normali procedure di identificazione per le quali occorre notificare il PM minorile solo ed esclusivamente se il minore viene trattenuto oltre le 12 ore (e prima della scadenza).

La PG operante, al termine delle procedure di identificazione, provvederà - in sede di stesura della CNR - a redigere verbale di affidamento al genitore o a parente maggiorenne, che trasmetterà immediatamente alla Procura per i minorenni.

**2) Nei casi in cui un minore venga denunciato per un reato in stato di libertà, e non sia possibile affidarlo ad un genitore/parente**, la PG procedente provvederà a collocarlo in struttura di accoglienza.

In questi casi non è necessario telefonare al Pubblico Ministero minorile ovvero richiedere istruzioni su come intervenire.

La comunicazione avverrà in forma scritta immediatamente dopo.

**3) Nei casi di ritrovamento di minori (sia italiani, sia stranieri residenti in Italia, sia stranieri non accompagnati ossia privi di genitori in Italia), che non abbiano commesso reati**, la PG, al termine delle procedure di identificazione degli stessi se sprovvisti di valido documento di identità, procederà - senza bisogno di autorizzazione dell'AG - a riaffidarli al genitore o a parente maggiorenne.

In caso di minori stranieri, se non risultano parenti sul territorio nazionale, deve provvedere a collocarli in strutture di accoglienza disponibili ad accoglierli.

E' importante rammentare che, in tali casi, gli atti stilati dalla PG procedente, in particolare il verbale di affidamento del minore, devono essere trasmessi immediatamente a questo Ufficio di Procura, che provvederà a richiedere al Tribunale per i Minorenni provvedimento di ratifica dell'operato.

Anche in questi casi non è necessario telefonare al Pubblico Ministero minorile ovvero richiedere istruzioni su come intervenire.

La comunicazione avverrà in forma scritta immediatamente dopo.

- 4) **Nei casi di allontanamento** di minorenni dalla propria abitazione o dalla struttura comunitaria che lo ospita, se si ha motivo di ritenere che si sia allontanato contro la propria volontà, e dunque si ha un sospetto di reato ad opera di ignoti, va notiziato il PM ordinario.

In ogni caso, come noto, è possibile un tracciamento dell'utenza telefonica del minore di iniziativa della Polizia Giudiziaria.

L'eventuale richiesta di tabulati telefonici va inoltrata al PM ordinario e non al PM minorile.

Le forze di polizia attiveranno d'iniziativa le attività di ricerca del minorenne, relazionando anche al Procuratore della Repubblica per i minorenni.

**Ove il minorenne venga ritrovato**, andrà riaffidato ai genitori ovvero alla struttura comunitaria da cui si è allontanato.

Anche in questi casi, la comunicazione al Procuratore della Repubblica per i minorenni avverrà con comunicazione scritta all'esito del completamento delle operazioni.

- 5) **Nei casi di liti e/o conflittualità familiari tra ex coniugi o ex conviventi relativi all'affido dei figli**, la Polizia Giudiziaria procedente inviterà le parti a rivolgersi, tramite i propri difensori, al Tribunale Ordinario per regolamentare l'affido dei figli o per denunciare la non osservanza dei provvedimenti già emessi. Le forze dell'ordine si attiveranno al fine di dirimere la lite della coppia genitoriale e, solo in caso di contrasto insanabile in ordine all'affidamento del figlio minore, si procederà a contattare, anche telefonicamente il PM minorile di turno per ricevere indicazioni sulle modalità di intervento.

Al termine dell'intervento la Polizia Giudiziaria redigerà annotazione di servizio che verrà trasmessa anche al Procuratore della Repubblica per i minorenni del luogo di residenza del minore.

- 6) **Nei casi di interventi per maltrattamenti in famiglia e violenza domestica**, la Polizia Giudiziaria procedente verificherà l'eventuale presenza in casa di minorenni (probabili vittime di c.d. violenza assistita), osservando con attenzione lo stato in cui versano (procedendo anche a rilievi fotografici dello stato dei luoghi e di eventuali segni di violenze fisica sui minori e sulle altre parti coinvolte), da riportare nella successiva annotazione di servizio.

Gli operanti valuteranno, in ragione della gravità di quanto emerso e verificato, l'eventuale segnalazione urgente della situazione al competente servizio sociale territoriale. Al termine dell'intervento la Polizia Giudiziaria redigerà annotazione di servizio che verrà trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica per i minorenni del luogo di residenza del minore per l'attivazione dei necessari interventi di protezione. Nel caso sia necessario un intervento immediato di allontanamento dei minori dal nucleo familiare (ai sensi dell'art.403 del codice civile), si procederà a contattare, anche telefonicamente il PM minorile di turno per ricevere informazioni sulle modalità di intervento.

- 7) **Nei casi di minorenni vittime di abusi intrafamiliari o maltrattamenti gravi**, la Polizia Giudiziaria valuterà, dopo aver eventualmente sentito anche il PM ordinario (ove gli abusanti/maltrattanti siano persone maggiorenni), se procedere

ad eventuale allontanamento del minore (ai sensi dell'articolo 403 del Codice Civile) ed affidamento ad altri parenti o a strutture comunitarie, d'intesa con il locale Servizio Sociale.

In tali casi appare necessario sentire telefonicamente anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica per i minorenni.

Nei casi di maltrattamento si ravvisa la necessità di chiedere SEMPRE alla persona offesa se ritenga di trovarsi in una condizione di pericolo tale da rendere opportuno, per la tutela della sua incolumità e dei figli minori, l'inserimento, insieme ai figli, in struttura protetta.

**8) Nei casi di minorenni che devono essere ascoltati come testimoni, non è necessario informare il PM minorile per procedere.**

**9) Nei casi di minorenni italiani (ovvero stranieri residenti in Italia con la famiglia) sottoposti a controlli ordinari (ad esempio perchè sorpresi sui mezzi pubblici senza titolo di viaggio, o perchè testimoni di altre vicende), identificarli e riaffidarli ai genitori (o altri familiari).**

Ove il genitore non sia immediatamente disponibile a raggiungere il luogo dove si trova il minore per l'affidamento, la PG procedente li avviserà telefonicamente, acquisendo l'eventuale consenso a lasciar tornare il minore a casa da solo (ad esempio, minore sedicenne e/o diciassettenne che è in vacanza ovvero è in giro con amici, con il consenso dei genitori).

Anche in questi casi non è necessario contattare telefonicamente al Pubblico Ministero minorile ovvero richiedere istruzioni su come intervenire.

La comunicazione avverrà in forma scritta immediatamente dopo.

**10) In relazione a quanto previsto nel c.d. decreto sicurezza (D.L.113/18 convertito in legge 132/2018), l'art.15 bis della legge 132/2018 introduce l'art.387 bis c.p.p., prevedendo che la polizia giudiziaria che procede all'arresto o al fermo di madre con prole di minore età, ne dia notizia senza ritardo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo di esecuzione dell'arresto o del fermo. Pertanto, in qualunque caso di arresto o fermo di persona che sia genitore di minore, (anche in relazione ai delitti di cui all'art. 416 bis c.p.) deve essere data notizia al Procuratore della Repubblica per i Minorenni. La comunicazione avverrà in forma scritta e dovrà contenere le seguenti indicazioni: motivo della segnalazione con allegazione del provvedimento di arresto e/o di fermo; complete generalità dei minori, dei genitori, di eventuale tutore. Si procederà a contattare, anche telefonicamente il PM minorile di turno per ricevere informazioni sulle modalità di intervento, qualora entrambi i genitori dei minori vengano tratti in arresto ovvero vengano fermati e ciò al fine di ricevere informazioni sulle modalità per la messa in protezione del minore.**

**In ogni caso, nei casi che presentino risvolti di particolare complessità o dubbio, l'operatore di polizia procedente contatterà telefonicamente il Magistrato di turno esterno di questa Procura, preferibilmente in orario d'ufficio, ai seguenti numeri:**



**091 6867911 (centralino) - 3371428260 (cellulare del PM di turno)**

**Il contatto telefonico con il PM minorile è invece necessario e va operato con immediatezza nei casi di minori ARRESTATI in flagranza di reato ovvero FERMATI:** si rammenta che l'arresto della persona minore d'età è sempre facoltativo, e va disposto tenendo conto della gravità del fatto, dell'età del minore, della sua personalità e dell'esistenza di precedenti segnalazioni di reato da verificare tramite SDI;

**Il contatto telefonico con il PM minorile è inoltre necessario e va operato con immediatezza nei casi di minori autori di delitti di violenza di genere o domestica (c.d. codice rosso).**

La comunicazione riguarda i seguenti delitti:

- 1) maltrattamenti (art.572 c.p.);
- 2) violenza sessuale semplice o aggravata (artt.609 bis, 609 ter c.p.);
- 3) atti sessuali con minorenne (art.609 quater c.p.);
- 4) corruzione di minorenne (art.609 quinquies c.p.);
- 5) violenza sessuale di gruppo (art.609 octies c.p.);
- 6) atti persecutori (art.612 bis c.p.);
- 7) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art.612 ter c.p.);
- 8) lesioni personali e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso quando tali delitti sono aggravati ai sensi degli artt.:
  - 576 comma 1 n.2 c.p. (contro ascendente o discendente), quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art.61 c.p. o quanto è adoperato mezzo venefico o altro mezzo insidioso o quando vi è premeditazione;
  - 576 comma 1 n.5 c.p., commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt.572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p.;
  - 576 comma 1 n.5.1 c.p., ovvero commessi dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis nei confronti della stessa persona offesa;
  - 577 comma 1 n.1 c.p., cioè se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad essa legata da relazione affettiva;
  - 577 comma 2 c.p., ovvero se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

**La comunicazione telefonica non va effettuata se il minorenne è persona offesa di un reato attribuito a maggiorenni.** In tal caso, come sopra specificamente chiarito, la consultazione telefonica con il pubblico ministero minorile deve essere limitata ai soli casi in cui sorgano difficoltà nella messa in protezione immediata del minorenne.

Si ribadisce infine, la necessità di procedere all'acquisizione dell'eventuale consenso da parte del minore alla definizione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, come da nota di questo Ufficio Prot. 276/21 del 19 febbraio 2021.

**Le comunicazioni al Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Palermo avverranno con una delle seguente modalità:**

**Atti penali:**

- Via mail al seguente indirizzo:
- [penale.procmin.palermo@giustiziacert.it](mailto:penale.procmin.palermo@giustiziacert.it)

**Atti civili:**

- Via mail al seguente indirizzo:
- [civile.procmin.palermo@giustiziacert.it](mailto:civile.procmin.palermo@giustiziacert.it)

Prego tutti i destinatari della presente direttiva di volerla sollecitamente portare a conoscenza dei Comandi, degli uffici e delle articolazioni dipendenti.

Ringrazio per la preziosa collaborazione.

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

*Claudia Caramanna*  
